

N. TAR	2015 – 021
N. PROTOCOLLO	46136 DEL 17.4.2015
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 98 del 15.4.2015 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/588 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese.

Per conseguenza della predetta modifica, **il cui effetto retroattivo decorre dal 15 maggio 2014,**

- la tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to di esecuzione (UE) n. 470/2014 è sostituita dalla tabella di cui all'articolo 1 del reg.to di esecuzione (UE) 2015/588, relativamente alla quale si evidenzia che **le ditte sottoposte ad un'aliquota di dazio antidumping del 19,4 %**, cioè quelle società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping del reg.to (UE) n. 470/2014 ma non alla parallela inchiesta antisovvenzioni del reg.to (UE) n. 471/2014, **sono le seguenti** :
 - Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd. (codice addizionale Taric B947)
 - Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation (codice addizionale Taric B948)
 - Zibo Jinxing Glass Co. Ltd. (codice addizionale Taric B953)
- gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati a norma dell'articolo 1 (dazi antidumping definitivi) o dell'articolo 2 (dazi provvisori riscossi in via definitiva) del reg.to di esecuzione (UE) n. 470/2014 - che superano gli importi stabiliti all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/588 - sono rimborsati o sgravati;
- le eventuali domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate in dogana ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2015/588 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
f.to Dott.ssa Cinzia Bricca
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"